

STATUTO

DEL COMUNE DI GORLA MINORE

Approvato con delibera consiliare n. 3 del 30 gennaio 2019

Modificato con delibera consiliare n. 37 del 26.11.2024, art. 20 c.2

Modificato con delibera consiliare n. 27 del 1.08.2025, art. 43 c. 3

INDICE

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 Finalità e principi fondamentali
- Art. 2 Autogoverno e autonomia
- Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 Esercizio delle funzioni
- Art. 5 Valorizzazione delle forme associative
- Art. 6 Territorio e sede comunale
- Art. 7 Albo Pretorio
- Art. 8 Stemma e gonfalone

TITOLO II

GLI ORGANI DI GOVERNO

CAPO 1 - IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 9 Consiglio Comunale
- Art. 10 Competenze e attribuzioni
- Art. 11 Sessioni e convocazione
- Art. 12 Funzionamento del Consiglio
- Art. 13 I consiglieri comunali
- Art. 14 Dimissioni, surroga e decadenza dei Consiglieri Comunali
- Art. 15 Le commissioni
- Art. 16 I gruppi consiliari

CAPO 2- LA GIUNTA COMUNALE

Art. 17 Composizione e nomina

Art. 18 Funzionamento della Giunta Comunale

Art. 19 Ruolo e competenze

CAPO 3 – IL SINDACO

Art. 20 Ruolo e funzioni

Art. 21 Deleghe

Art. 22 Vicesindaco

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO 1 - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 23 Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 24 Il Segretario Comunale

Art. 25 Il Vice Segretario Comunale

Art. 26 Funzioni direttive

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI

Art. 27 Servizi pubblici locali

Art. 28 Forme di gestione

Art. 29 Gestione in economia

TITOLO V
FINANZE, CONTABILITA' E PATRIMONIO

- Art. 30 Autonomia finanziaria
- Art. 31 Demanio e patrimonio
- Art. 32 Revisione economico-finanziaria

TITOLO VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 33 Partecipazione
- Art. 34 Associazionismo e Partecipazione
- Art. 35 Istanze
- Art. 36 Petizioni
- Art. 37 Proposte
- Art. 38 Referendum
- Art. 39 Effetti del Referendum
- Art. 40 Consiglio Comunale "aperto"
- Art. 41 Consiglio Comunale dei ragazzi

TITOLO VII
FUNZIONE NORMATIVA

- Art. 42 Statuto
- Art. 43 Regolamenti
- Art. 44 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
- Art. 45 Entrata in vigore dello Statuto

Titolo I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Finalità e principi fondamentali

1. Il Comune di Gorla Minore rappresenta e cura gli interessi della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale, ispirandosi ai valori della Costituzione, della pace, della non violenza, della solidarietà e della giustizia. Favorisce la partecipazione dei singoli e delle libere associazioni alla vita democratica della Comunità.

2. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi predisponendo, secondo le proprie possibilità, gli strumenti idonei per renderli effettivi:
 - tutela il diritto alla vita e il diritto alla salute di ciascun individuo;
 - tutela la famiglia e le unioni civili riconosciute dalla legge;
 - persegue la collaborazione anche con le forze dell'ordine per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini;
 - garantisce la funzione didattico-educativa a tutti i cittadini per favorire la loro crescita armonica;
 - opera per l'attuazione di un servizio di assistenza sociale esteso a tutti i bisognosi con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione salvaguardando, in ogni caso, la dignità personale;
 - tutela e risana l'ambiente attuando piani per eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e del suolo; favorisce politiche tese al risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti pulite e rinnovabili di energia;
 - valorizza, tutela ed incrementa il patrimonio artistico e culturale, promuovendone lo sviluppo, con particolare attenzione alle tradizioni locali e territoriali; incoraggia iniziative sia di recupero della storia identitaria sia di conoscenza e di armonizzazione di altre culture nell'orizzonte dei processi globali;
 - favorisce la funzione sociale e ambientale dell'iniziativa economica;
 - riconosce e garantisce a tutti i cittadini pari opportunità nella partecipazione all'amministrazione della cosa pubblica;
 - persegue il dettato costituzionale per cui tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva; il sistema tributario comunale si ispira, quando possibile, a criteri di progressività a tutela delle fasce più deboli della Comunità;
 - promuove politiche finalizzate alla cooperazione ed integrazione tra i cittadini di diversa nazionalità, cultura e religione, nel rispetto delle singole identità, della dignità della persona e dei valori sanciti dalla nostra Costituzione;
 - favorisce, incentiva e sostiene il volontariato ed ogni forma di solidarietà sociale secondo il principio dell'adeguatezza e della sussidiarietà;
 - si impegna ad erogare i servizi ai cittadini in modo imparziale e trasparente semplificando le procedure amministrative e facilitandone l'accessibilità anche informatica;
 - garantisce il diritto di informazione ai cittadini utilizzando tutti gli strumenti e gli opportuni canali;
 - promuove lo sviluppo di attività culturali, educative, sportive e ludiche con particolare riguardo a quelle finalizzate a formare una coscienza civica e a stimolare l'impegno civile dei cittadini.

Art. 2

Autogoverno e autonomia

1. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto nell'ambito dell'ordinamento giuridico vigente.
2. Il Comune è titolare di poteri autonomi e funzioni proprie, nonché di quelle conferite e/o delegate dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà e per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Esso svolge le proprie funzioni anche attraverso l'attività, adeguatamente regolamentata, esercitata dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali presenti sul territorio.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, dello Statuto e dei Regolamenti.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. In conformità a quanto disposto dal TUEL (Testo Unico Enti Locali), il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti di una efficiente programmazione, della pubblicità e della trasparenza e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti sul territorio.
2. Il rapporto con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione è informato ai principi di cooperazione e di leale collaborazione, nel rispetto delle diverse autonomie e competenze.
3. Il Comune promuove ed attua iniziative ed idonee forme di più stretta sinergia e collaborazione coi Comuni limitrofi al fine di erogare servizi più efficaci, efficienti ed economici.

Art. 4

Esercizio delle funzioni

1. Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione, il territorio, la tutela del patrimonio comunale con l'obiettivo di affermare e perseguire i valori della dignità della persona, soddisfare i bisogni collettivi e promuovere le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini sia come singoli che come associati.
2. Il Comune esercita le proprie funzioni nei seguenti settori, nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione:
 - a) Sanità: esercita le funzioni sanitarie ad esso demandate dalle leggi del Servizio Sanitario ed assume i provvedimenti necessari ad assicurare il benessere psicofisico dei cittadini con particolare riguardo alle iniziative volte alla prevenzione.
 - b) Assistenza: svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione e allo svolgimento dei servizi di assistenza, con particolare riferimento alle persone più disagiate, incoraggiando le associazioni di volontariato, anche nell'ambito delle strutture sovracomunali.

- c) Settore Scolastico: assicura il diritto allo studio, in particolare agli alunni più bisognosi, garantendo le strutture, i servizi e le attività necessarie per consentire l'assolvimento dalla scuola dell'infanzia al termine della scuola dell'obbligo, ed il recupero della scolarità adulta. Si impegna a favorire la formazione ricorrente e permanente delle persone di ogni età.
- d) Sviluppo Economico: svolge le sue funzioni amministrative predisponendo idonei atti che garantiscano le migliori condizioni per lo sviluppo economico del paese.
- e) Gestione del Territorio e del Patrimonio Naturale: adotta le misure necessarie atte a conservare, difendere e recuperare l'ambiente naturale, promuove piani di sviluppo sostenibile del territorio, anche in coordinamento con i Comuni limitrofi. Attua un organico assetto di tali piani ed esercita una funzione di controllo e di vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni. Promuove ed agevola innanzitutto il recupero edilizio e la riqualificazione degli edifici degradati.
- f) Tutela del Patrimonio Storico e Artistico: attua le misure necessarie atte a conservare, valorizzare e difendere il patrimonio storico, artistico, archeologico e bibliotecario, garantendone il godimento da parte della Comunità. Promuove le culture in tutte le sue forme in una visione pluralistica.
- g) Sport e Tempo Libero: il Comune stimola lo sport dilettantistico, il turismo e favorisce forme aggregative per il tempo libero anche attraverso le associazioni presenti sul territorio.

Art. 5

Valorizzazione delle forme associative

1. Il Comune promuove e favorisce le forme di cooperazione tra Enti per l'esercizio delle proprie funzioni, conferite e/o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, in particolar modo ricerca la collaborazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Varese e con la Regione Lombardia mediante convenzioni, consorzi e accordi.
2. Il Comune valorizza e sostiene le libere forme associative dei cittadini mediante la concessione di contributi e l'uso di immobili di proprietà del Comune, attraverso apposite convenzioni. Promuove la partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale.

Art. 6

Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Gorla Minore è costituito dai nuclei di Gorla Minore e Prospiano. Il territorio del Comune si estende per kmq 7,7 e confina con i Comuni di Gorla Maggiore, Olgiate Olona, Solbiate Olona, Marnate, Cislago, Mozzate e Rescaldina.
2. Il Palazzo Civico è ubicato in via Roma, n. 56. In esso si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari che richiedono l'utilizzo di altre sedi.

Art. 7

Albo pretorio

1. E' istituito l'Albo Pretorio on line per la pubblicazione di atti, provvedimenti e avvisi soggetti per legge, Statuto o per Regolamento a pubblicazione.

2. L'Ente, al fine di facilitare la conoscenza degli atti e delle informazioni anche a coloro che non utilizzano strumentazioni informatiche o non hanno accesso alla rete internet, ha facoltà di mantenere, anche su richiesta dei cittadini, la tradizionale modalità di pubblicazione degli atti in versione cartacea.

Art. 8

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Comune di Gorla Minore", con lo stemma concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10.06.1939.
2. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
3. E' vietato l'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali.

TITOLO II GLI ORGANI DI GOVERNO

CAPO 1 – IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera Comunità, determina l'indirizzo politico-amministrativo generale e controlla la sua attuazione. Esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Ha autonomia organizzativa e funzionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. La legge stabilisce le norme relative alla nomina, alla composizione ed alla durata in carica del Consiglio, nonché quelle che disciplinano il suo insediamento e le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri.
4. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà, al confronto democratico, alla valorizzazione del pluralismo, al rispetto delle minoranze e impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare l'efficienza, l'imparzialità e la correttezza dell'attività amministrativa.

Art. 10

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge, con particolare riferimento all'art. 42 del d.lgs n. 267/2000 e svolge le sue attribuzioni confor-

mandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nello Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
3. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità unitamente all'identificazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 11

Sessioni e convocazioni

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco secondo le norme del Regolamento.
2. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno sono effettuati dal Sindaco di sua iniziativa, sentiti i componenti la Giunta Comunale, o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la seduta deve tenersi entro un termine non superiore a venti giorni.
3. La convocazione dei Consiglieri avviene, di norma, mediante avviso da consegnarsi a domicilio nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, prevedendo che su richiesta scritta dei destinatari la stessa possa avvenire anche a mezzo di posta elettronica.
4. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute convocate per l'approvazione delle seguenti proposte di deliberazione: linee programmatiche del mandato, programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali di opere pubbliche contenenti le indicazioni delle modalità di appalto, le previsioni di finanziamento della spesa e l'elenco annuale dei lavori pubblici, bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione nonché le eventuali deroghe ad essi ed i pareri da rendere nelle dette materie.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima e per le sessioni straordinarie almeno tre giorni prima della seduta, senza conteggiare né il giorno di convocazione né quello previsto per l'adunanza; contestualmente dovranno essere messi a disposizione dei Consiglieri gli atti relativi alle deliberazioni. In caso di motivata urgenza, la convocazione può avvenire con anticipo di almeno ventiquattro ore.
6. In caso di impedimento e di assenza temporanei del Sindaco gli adempimenti previsti dal comma 2 sono assolti dal Vice Sindaco.

Art. 12

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale adotta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati il proprio Regolamento che, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, disciplina le modalità di convocazione, di presentazione e discussione delle proposte, le

modalità di votazione, la propria organizzazione interna, nonché il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute.

Art. 13

I consiglieri comunali

1. Le competenze, lo status e il numero dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera Comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri hanno il dovere di adempiere al proprio mandato con disciplina ed onore.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, ciascun Consigliere comunale ha diritto di presentare interrogazioni e mozioni; tali atti devono essere presentati per iscritto. Le norme di dettaglio sono stabilite dal Regolamento.
4. Ciascun Consigliere ha diritto di accedere agli uffici comunali per ricevere tutte le informazioni e i documenti utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
5. Il Sindaco può attribuire deleghe, per specifiche materie, a ciascun Consigliere comunale.
6. E' fatto divieto al Consigliere Comunale di ricoprire incarichi e/o assumere consulenze presso gli enti e le istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo e alla vigilanza del Comune di Gorla Minore. Devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

Art. 14

Dimissioni, surroga e decadenza dei Consiglieri Comunali

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, nel rispetto delle disposizioni del TUEL, sono indirizzate al Consiglio Comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio Comunale, entro 10 giorni, deve procedere alla surroga del Consigliere dimissionario.
3. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di sospensione e di decadenza sono disciplinate dalla legge.
4. I Consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio. I Consiglieri hanno l'obbligo di giustificare per iscritto l'assenza entro il termine di 10 giorni dalla seduta stessa. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
5. Accertata l'esistenza della condizione sopra indicata, il Sindaco procede alla contestazione della situazione di decadenza con lettera raccomandata, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. Sia nel caso di giustificazioni presentate che di assenza delle stesse nel termine assegnato, il Sindaco

iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la proposta di deliberazione sulla decadenza o meno del consigliere interessato.

6. Il Consiglio, deliberata la decadenza, provvede alla immediata surroga del consigliere dichiarato decaduto.

Art. 15

Le Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni, con funzioni consultive, formate sia da Consiglieri che da soggetti esterni.
2. Il funzionamento (metodi, procedimenti, termini) e la loro composizione, nel rispetto del principio di proporzione dei gruppi consiliari, sono disciplinati dal Regolamento.
3. Ai gruppi consiliari delle minoranze spetta la Presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite.
4. Ciascuna commissione nomina il proprio Presidente e ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco; le modalità di nomina del Presidente sono disciplinate dal Regolamento.
5. Ciascuna commissione può invitare ai propri lavori qualunque persona o rappresentante di Ente che ritenga utile per l'esame degli argomenti in discussione. Gli stessi interverranno senza potere decisionale.
6. Le riunioni delle commissioni sono pubbliche, ad eccezione dei casi in cui la legge o il Regolamento espressamente lo vietino;
7. L'attività e la partecipazione alle commissioni è svolta a titolo gratuito e non dà diritto né ad indennità né a gettoni di presenza.

Art. 16

I gruppi consiliari

1. I componenti del Consiglio Comunale eletti nella medesima lista si costituiscono in Gruppi Consiliari, secondo quanto previsto nel Regolamento; individuano il capogruppo e ne danno comunicazione al Sindaco.
2. Il Capogruppo non può ricoprire la carica di Assessore comunale.
3. Nelle more della designazione dei capigruppo, questi sono individuati, per ogni lista, nel Consigliere Comunale assegnato, non componente la Giunta Comunale, che abbia riportato la cifra elettorale più elevata.
4. E' istituita la conferenza dei capigruppo, le cui attribuzioni sono definite dal Regolamento.

CAPO 2 – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 17

Composizione e nomina

1. La Giunta Comunale, organo di governo dell'amministrazione, è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori, tra cui il vice Sindaco, non superiore a quello stabilito dalla legge.
2. La Giunta è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, garantendo la presenza di entrambi i generi.
3. Le persone chiamate alla carica di Vice-Sindaco o Assessori, anche al di fuori del Consiglio Comunale, devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale e non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine entro il terzo grado del Sindaco.

Art. 18

Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno di propria iniziativa o su proposta dei singoli Assessori.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni, la Giunta si uniforma al principio della collegialità. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità di indirizzo dell'Amministrazione e la corale responsabilità delle decisioni.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti arrotondata all'unità superiore.
4. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale.
6. Il Sindaco può disporre che alle riunioni della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, funzionari del Comune, esperti o professionisti.
7. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti inerenti alle loro funzioni ed incarichi, i Consiglieri comunali, il revisore dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, ed altri organismi.
8. Il funzionamento e la convocazione sono stabilite dal presente Statuto e dalla Giunta stessa.

Art. 19
Ruolo e competenze

1. La Giunta Comunale compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non sono riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio Comunale o al Sindaco.
2. La Giunta Comunale adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
3. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale e dei responsabili di servizio, sottoponendo loro proposte per l'adozione degli atti che appartengono alla loro rispettiva competenza.

CAPO 3 – IL SINDACO

Art. 20
Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini secondo la legge elettorale vigente, è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
- 2 Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti tra cui:
 - rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - si costituisce in giudizio, previa delibera di autorizzazione della Giunta comunale;
 - dirige e coordina l'attività amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - impartisce direttive al Segretario Comunale e ai responsabili di servizio in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali;
 - esercita poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori Comunali e delle strutture gestionali-esecutive; ai sensi dell'Art. 50 T.U.O.E.L. nell'ambito delle attribuzioni di vigilanza "promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio";
 - ai sensi dell'Art 90 del T.U.O.E.L. può costituire uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge. Tali uffici possono essere costituiti sia da dipendenti dell'ente, sia da collaboratori esterni scelti autonomamente dal Sindaco.
Il Sindaco può affidare incarichi di assistenza alla figura del Sindaco stesso a collaboratori esterni, non rinvenibili come incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi;
 - espleta le sue funzioni, coordinando ed armonizzando al miglior livello di collaborazione l'attività degli organi di governo del Comune ed i rapporti degli stessi con i responsabili dei servizi e della gestione, nel rispetto della distinzione tra le diverse funzioni, competenze e responsabilità, promovendo da parte di tutti, amministratori e funzionari, comportamenti improntati all'imparzialità ed ai principi di buona amministrazione;

- informa la popolazione locale delle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile;
 - promuove, anche direttamente, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune, anche mediante la costituzione di commissioni; il provvedimento di istituzione della commissione conterrà le relative norme regolamentari;
 - sovrintende alle funzioni di polizia locale nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia.
3. Il Sindaco è ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.
 4. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di Sindaco, lo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 21

Deleghe

1. Il Sindaco può, con provvedimento scritto, delegare agli Assessori specifiche funzioni di propria competenza. La delega può essere permanente o temporanea; può essere generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore o, ogniqualvolta, per motivi di coordinamento o di funzionalità, lo ritenga opportuno.
3. Il Sindaco ha inoltre potere di delega funzionale per materia nei confronti di Consiglieri comunali con esclusiva rilevanza interna e senza produrre effetti giuridici verso terzi, né determinare l'adozione di atti spettanti agli organi del Comune e agli uffici. Ai Consiglieri delegati non è dovuta alcuna indennità o compenso.

Art. 22

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta Comunale.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
3. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine determinato dallo stesso con il provvedimento di nomina della Giunta.

TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO 1 – L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 23

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina l'organizzazione e la gestione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione di indirizzo e controllo attribuita agli organi di governo e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale ed ai responsabili dei servizi.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati da apposito Regolamento, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale degli Enti Locali.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui al precedente comma, è adottato dalla Giunta Comunale sulla scorta dei principi e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o ai contratti collettivi nazionali.
4. L'organizzazione strutturale, finalizzata a conseguire gli obiettivi programmatici e gli scopi istituzionali dell'Ente, è articolata in servizi comprendenti diverse unità organizzative semplici, secondo i criteri dell'interdipendenza dell'attività, dell'omogeneità delle funzioni e dell'unicità dell'azione amministrativa comunale.
5. I servizi e gli uffici comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità, flessibilità, economicità, coordinamento e trasparenza ed assumono quali obiettivi l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera al servizio dei cittadini con professionalità e responsabilità.
6. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie dell'Ente nel quadro delle disposizioni normative vigenti.

Art. 24

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale attua, coordina e sovrintende l'attività amministrativa dell'Ente e controlla la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. E' nominato, nei modi e nelle forme di legge, dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente.
3. Svolge i compiti previsti dalla legge ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
4. Il Segretario comunale esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia dei responsabili di servizio nel compimento degli atti del loro ufficio. Il potere sostitutivo è esercitato anche su segnalazione dei cittadini che hanno interesse alla conclusione di un procedimento amministrativo.

Art. 25

Il Vice Segretario Comunale

1. Il Comune nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. La qualifica di Vice Segretario è attribuita dal Sindaco a un Responsabile di servizio titolare di posizione organizzativa, in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla funzione di Segretario Comunale.
3. Il Vice segretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi indicati al comma 1 o in caso di vacanza del posto sino alla nomina del successore nella titolarità della sede.

Art. 26

Funzioni direttive

1. Il Sindaco definisce e attribuisce gli incarichi di responsabili di servizio ed emana gli indirizzi per lo svolgimento degli stessi. Spetta agli stessi la responsabilità della conduzione della struttura affidata e l'emanazione degli atti di organizzazione e di gestione e controllo necessari al suo funzionamento e sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
2. Spettano ai responsabili di servizio incaricati dal Sindaco tutti i compiti e l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente o che non rientrano tra le funzioni del Segretario comunale.
3. La copertura dei posti di responsabili di servizio può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, fermi restando i requisiti richiesti dalla categoria da ricoprire.

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI

Art. 27

Servizi pubblici locali

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, equità, imparzialità, trasparenza ed efficienza nei confronti degli utenti.

Art. 28

Forme di gestione

1. Il Comune gestisce ed affida i servizi pubblici locali con le modalità previste dalla legge, sulla base di analisi e valutazioni che abbiano considerato le dimensioni e la rilevanza tecnica, sociale ed economica del singolo servizio.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare la gestione e l'affidamento dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in appalto o in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza economica;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale provvede con propria deliberazione alla determinazione delle modalità di gestione, dopo aver approfonditamente valutato tutte le indicazioni di ordine economico, sociale e tecnico.
4. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta, le modalità di controllo, anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale ed agli altri servizi del Comune.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, in ogni caso, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 29

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti. Questi dovranno definire il funzionamento organizzativo della gestione, le responsabilità, le modalità di controllo interno e del raccordo della gestione stessa all'amministrazione complessiva dell'attività comunale.

TITOLO V FINANZE, CONTABILITA' E PATRIMONIO

Art. 30

Autonomia finanziaria

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica, il Comune ha autonomia finanziaria, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica. La esercita attraverso

l'applicazione di imposte e tasse, la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

Art. 31

Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà comunale sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
3. I beni non impiegati per fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o concessi in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività;
4. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario redatto ed aggiornato, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale.
5. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 32

Revisione economico-finanziaria

1. Il Comune si avvale di un Revisore dei Conti che, nominato ai sensi di legge, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle istituzioni.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni e per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico, il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici comunali, agli atti e ai documenti dell'ente. Ha facoltà di convocare i Responsabili di Servizio, per avere chiarimenti sulle materie sottoposte al suo controllo.
3. Le funzioni dell'organo di revisione, la durata dell'incarico, i compensi, le cause di cessazione nonché i casi di incompatibilità ed ineleggibilità sono disciplinati dalla legge.
4. Il Regolamento di contabilità può attribuire al Revisore dei Conti ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge.

TITOLO VI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 33

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune valorizza e promuove le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente. Promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere e di frazione.
3. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di enti e persone su specifiche tematiche.
4. Il Comune garantisce, attraverso i propri uffici, la partecipazione dei soggetti di cui al presente articolo ai procedimenti amministrativi di competenza dell'ente, e l'accesso agli atti con le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali.
5. Il Comune di Gorla Minore, perseguendo finalità di trasparenza, pubblicità e puntuale informazione del cittadino, disciplina nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute consiliari.

Art. 34

Associazionismo e partecipazione

1. L'Amministrazione Comunale riconosce e favorisce l'attività delle libere forme associative operanti sul territorio, che svolgono la loro opera a sostegno di attività educative, sociali, culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive, di promozione dello sviluppo economico e dell'occupazione locale.
2. Le associazioni sopra individuate hanno accesso alle strutture comunali al fine di ottenere tutte le informazioni per poter esercitare la loro funzione di partecipazione all'attività dell'Ente.
3. Il Comune, inoltre, valorizza il contributo e la partecipazione dei cittadini riuniti negli organismi di cui al primo comma, che perseguono un effettivo apporto alla vita della Comunità.
4. Per la gestione di particolari servizi il Comune può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
5. L'Amministrazione Comunale può erogare sovvenzioni e contributi, nonché attribuire vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma, predeterminandone modi e forme nell'apposito regolamento.

Art. 35

Istanze

1. I residenti che abbiano compiuto il 16° anno di età, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali chiedono, relativamente a determinate questioni, informazioni e raggugli su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario Comunale, o dal Responsabile di Servizio in ragione della competenza investita.

3. La presentazione dell'istanza e la risposta richiedono la forma scritta.

Art. 36
Petizioni

1. I residenti che abbiano compiuto il 16° anno di età possono rivolgersi, in forma collettiva, in numero di almeno 30, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità. La petizione è indirizzata al Sindaco il quale, sentito il parere del Segretario comunale, la assegna all'organo competente entro 20 giorni dalla presentazione.
2. Il Sindaco e/o l'organo competente procedono nell'esame della richiesta e predispongono entro 30 giorni le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispongono l'archiviazione qualora non ritengano di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato e reso pubblico.
3. Se il termine previsto dal comma 1 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 37
Proposte

1. I residenti che abbiano compiuto il 16° anno di età possono avanzare proposte per l'adozione di delibere che il Sindaco trasmette nei successivi 30 giorni all'organo competente, corredate, se necessario, del parere dei responsabili dei servizi interessati nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 1/40 degli aventi diritto di cui al comma 1.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le materie indicate dal successivo art. 38, comma 3.
4. L'organo competente dovrà deliberare entro 60 giorni dalla data di trasmissione da parte del Sindaco. Se il termine non viene rispettato, il Sindaco porterà la proposta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale per lo svolgimento della funzione di controllo politico-amministrativo.

Art. 38
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza locale.

2. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la proposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
3. Non possono essere indetti referendum riguardanti le seguenti materie:
 - a) tributi locali, tariffe e altre entrate dell'Ente;
 - b) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio;
 - d) riguardanti il personale e i regolamenti comunali;
 - e) atti amministrativi e provvedimenti gestionali di esecuzione di norme legislative e di deliberazioni consiliari e della Giunta, che hanno prodotto effetti giuridici nei confronti dei contraenti e dei terzi.
4. Sono titolari del diritto di promozione del referendum, di sottoscrizione della richiesta referendaria nonché di votazione:
 - a) 1/10 degli iscritti nelle liste elettorali, i residenti da almeno 5 anni, italiani e stranieri, che abbiano compiuto il 16° anno di età;
 - b) 2/3 dei Consiglieri Comunali;

Gli stranieri sono ammessi alle operazioni referendarie di cui sopra purchè in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- possesso di un regolare permesso di soggiorno illimitato;
- iscrizione all'anagrafe del Comune di Gorla Minore con pratica perfezionata;
- non essere incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme del T.U. approvato con D.P.R. n. 223/1967 e s.m.i., in quanto applicabili.

5. Il Consiglio Comunale stabilisce con apposito Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione referendaria.

Art. 39

Effetti del Referendum

1. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla proclamazione del risultato, il Sindaco convoca il Consiglio per esaminare le indicazioni della votazione referendaria.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 40

Consiglio Comunale "aperto"

1. Il Sindaco, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 5 Consiglieri o di almeno 200 cittadini elettori, per rilevanti motivi di interesse per la Comunità, può disporre la convocazione del Consiglio Comunale "aperto".
2. L'intervento e la partecipazione al dibattito è garantita dal Sindaco anche ad ogni singolo cittadino.

3. Tali adunanze hanno carattere speciale. Alle stesse possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali e politiche interessate agli argomenti in discussione, perché portino il loro contributo di opinioni e conoscenze e precisino al Consiglio gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.
4. Le riunioni del Consiglio Comunale "aperto" non necessitano della presenza del Segretario Comunale; in tal caso il Sindaco cura personalmente, avvalendosi di un Consigliere, il verbale della seduta.
5. Durante le sedute "aperte" possono essere presentate e sottoposte alla discussione del Consiglio istanze che saranno iscritte all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale successivo al Consiglio Comunale "aperto" per la discussione e l'eventuale votazione.

Art. 41

Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Ritenendo fondamentale la formazione civica delle ragazze e dei ragazzi, per creare uno strumento di educazione alla democrazia, alla partecipazione e all'impegno politico e per conoscere ed approfondire il punto di vista dei ragazzi sulla comunità locale, l'amministrazione comunale, in collaborazione con le autorità scolastiche, favorisce l'istituzione del Consiglio comunale dei Ragazzi, prevedendo anche, se del caso, una dotazione finanziaria.
2. Il Consiglio comunale dei Ragazzi è composto di norma da tanti Consiglieri quanti sono quelli previsti per il Consiglio comunale, oltre al Sindaco dei ragazzi che dura in carica un biennio. La Giunta dei ragazzi, composta di norma da un numero di assessori pari a quelli previsti per la Giunta comunale, è nominata dal Sindaco dei ragazzi. Il Sindaco dei ragazzi è eletto dagli studenti che frequentano la scuola primaria e secondaria di Gorla Minore. Il Sindaco dei ragazzi è dotato di fascia tricolore e partecipa alle manifestazioni istituzionali del Comune.
3. Almeno una volta l'anno il Consiglio Comunale si riunisce con quello dei ragazzi per recepirne i lavori, le proposte ed eventualmente deliberare in merito.

TITOLO VII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 42

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno un decimo di cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 43
Regolamenti

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi e dallo Statuto, esercita l'autonomia normativa con l'adozione dei regolamenti nelle materie di propria competenza. I regolamenti disciplinano in particolare l'organizzazione ed il funzionamento degli organi di governo, delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, la contabilità, il procedimento amministrativo, l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi, il sistema integrato di solidarietà sociale, gli interventi per lo sviluppo dell'economia, per la diffusione della cultura e la promozione della pratica sportiva.
2. Attraverso il potere regolamentare viene disciplinata l'autonomia impositiva e le tariffe dei servizi, l'attività edilizia, la polizia locale, la protezione del territorio e dell'ambiente, l'uso delle strutture pubbliche, la tutela del patrimonio comunale e le modalità per il suo impiego e per ogni altra funzione ed attività, di interesse generale, effettuata dal Comune.
3. Il Consiglio Comunale adotta e modifica i regolamenti a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 44
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa di comuni, abroga implicitamente le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale è chiamato ad adeguare lo Statuto, sentito il parere del Segretario comunale in ordine alle modifiche di legge.

Art. 45
Entrata in vigore dello statuto

1. Il nuovo testo dello Statuto (o sue modifiche) viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e all'albo pretorio on-line del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, aggiornato con le modifiche allo stesso apportate, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune.